

**ARCHIVIO DELLE PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE SULLE
POSIZIONI IN DEFAULT**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Il presente documento contiene la bozza della segnalazione relativa all'archivio delle perdite registrate storicamente sulle posizioni in default.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

PREMESSA

Scopo della segnalazione è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari), che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (*default*).

La costruzione di tale archivio è funzionale alla stima delle *expected losses* che tutti gli intermediari saranno chiamati a effettuare nell'ambito del nuovo modello contabile di *impairment* che sostituirebbe l'attuale modello *incurred losses* previsto dallo IAS 39. La segnalazione ha anche finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano o intendono adottare i modelli interni avanzati per il rischio di credito (AIRB), con particolare riferimento al calcolo della *loss given default* (LGD).

Alla rilevazione sono tenuti a partecipare tutte le banche e gli intermediari finanziari italiani, a prescindere dalla metodologia (standardizzata o IRB - nella versione "base" e "avanzata") utilizzata nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito. Per finalità di monitoraggio specifiche, alcuni dettagli informativi sarebbero richiesti ai soli intermediari AIRB (ad esempio, i valori attuali delle variazioni di EAD e dei flussi di recupero e costo).

La segnalazione è su base individuale; quindi ciascun intermediario segnalante non deve procedere ad aggregazioni o compensazioni con i dati provenienti da altre società bancarie e finanziarie appartenenti al medesimo gruppo bancario.

Tra le differenti metodologie che possono essere utilizzate per il calcolo della LGD, l'archivio adotta la cosiddetta *workout* LGD, ossia la metodologia basata sull'attualizzazione dei flussi di cassa positivi e negativi connessi con l'attività di recupero delle posizioni *defaulted*: il rapporto, alla data del *default*, tra il valore attuale netto di tali flussi e l'ammontare dell'*Exposure at Default* (EAD) costituisce il tasso di recupero dell'attività in *default*, il cui complemento all'unità rappresenta la misura della LGD.

La rilevazione segue una logica "ex post". In particolare, i dati raccolti riguarderebbero esclusivamente le posizioni chiuse nel periodo di riferimento, mentre non formerebbero oggetto di rilevazione i flussi di recupero relativi a posizioni ancora aperte. Ciò implica che l'archivio non riguarda le LGD stimate dagli intermediari su posizioni che, in futuro, potrebbero andare in *default*, ma i tassi di perdita storicamente registrati su posizioni effettivamente andate in *default* e poi chiuse. Ai fini della presente segnalazione, sarebbero tuttavia considerate anche le esposizioni che, ancorché non chiuse, risultino classificate in *default* per un periodo di 10 anni.

Ai fini della definizione di un'eventuale soglia di materialità per l'inclusione nella segnalazione delle posizioni chiuse (diverse dalle sofferenze), si richiede agli intermediari AIRB di indicare se tali soglie sono già utilizzate internamente ai fini della stima della LGD, e in caso affermativo quale è l'ammontare.

La rilevazione ha carattere analitico; vengono pertanto censiti dati riferiti alle singole linee di credito in *default* ("dati individuali"). A tal fine viene chiesto il codice censito utilizzato nelle segnalazioni alla Centrale Rischi, in modo da poter desumere dalla relativa anagrafica le informazioni di classificazione della controparte (ad esempio, settore economico e area geografica).

La segnalazione, da produrre con frequenza annuale, decorre dal 1° luglio 2013. Il primo invio dei dati, riferito alla data contabile del 31 dicembre 2013, includerà le posizioni chiuse nel periodo 1° luglio-31 dicembre del 2013. Per le rilevazioni successive, occorrerà fare riferimento alle posizioni chiuse nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

Per rendere la segnalazione funzionale nel più breve tempo possibile si rende necessario, su base volontaria e limitatamente alle sofferenze, un "popolamento" con dati riferiti a posizioni già chiuse alla suddetta data di entrata in vigore (c.d. dati "passati"). Al fine di favorire la maggior raccolta di "dati passati", per il "popolamento" vengono utilizzati criteri semplificati rispetto alla segnalazione ordinaria. Tali ultimi sono stati definiti anche sulla base delle indicazioni fornite dagli intermediari riguardo talune limitazioni attualmente esistenti negli archivi aziendali, che renderebbero difficoltosa (talvolta del tutto impossibile) per le posizioni già chiuse la ricostruzione dei dettagli informativi previsti nella rilevazione "a regime".

Le informazioni da fornire vanno riferite alle posizioni chiuse nel periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2013 e aperte dopo il 1° luglio 2003, nonché a posizioni che risultano ancora aperte alla data del 30 giugno 2013 e sono state classificate in *default* nel periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2003.

Come previsto dal Piano normativo di vigilanza per il 2012, il presente documento di consultazione è corredato da un documento di AIR (analisi d'impatto della regolamentazione), in cui sono riportate le valutazioni preliminari circa il possibile impatto della proposta segnaletica. In particolare, l'AIR si è concentrata sulle opzioni aperte su specifici aspetti della proposta, sui quali è stata condotta una valutazione dei costi e dei benefici: i primi, con l'ausilio del gruppo Puma 2 e di altre associazioni di categoria; i secondi, sulla base delle indicazioni fornite dai potenziali utenti interni alla Banca d'Italia.



**Archivio delle perdite storicamente
registrate sulle posizioni in *default***

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

1) Destinatari	6
2) Contenuto della segnalazione	7
3) Frequenza e termini di invio	9
4) Valuta di segnalazione e arrotondamenti	10
5) Struttura della segnalazione	11
6) “Popolamento iniziale” della segnalazione	12
7) Data inizio status, data fine status e fascia temporale	13
8) Forme tecniche	14
9) Tipo e grado di copertura delle garanzie	16
10) Tipologia chiusura posizione	19
11) Portafoglio regolamentare	20
12) Informazioni relative alla controparte	21
13) Esempi segnaletici	23

SEZIONE I: FENOMENI OGGETTO DI RILEVAZIONE

AVVERTENZE GENERALI

1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella presente Circolare si applicano:

- a) alle banche autorizzate in Italia iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" – TUB (d.lgs. n. 385/93). Sono escluse dall'invio della segnalazione le filiali delle banche comunitarie stabilite in Italia;
- b) agli intermediari finanziari residenti in Italia di cui all'art. 106 del TUB.

Nella presente Circolare con il termine "intermediari" s'intendono i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

2. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La rilevazione ha per oggetto le perdite subite sulle esposizioni:

- in bilancio e “fuori bilancio” classificate in *default* ⁽¹⁾⁽²⁾;
- nei confronti di soggetti residenti in Italia ⁽³⁾;
- la cui procedura di recupero viene considerata chiusa.

La segnalazione ha per oggetto le singole transazioni, salvo il caso delle sofferenze. Pertanto, alla data di riferimento della segnalazione gli intermediari segnalano i dati relativi alle esposizioni aventi le caratteristiche sopra indicate, la cui procedura di recupero si è conclusa nel corso dell'anno di riferimento della segnalazione (cfr. Paragrafo 3 “Frequenza e termini di invio”) ⁽⁴⁾. Sono altresì incluse le esposizioni che, ancorché non chiuse, risultano classificate in *default* per un periodo di 10 anni.

Una singola esposizione deve ritenersi chiusa quando il suo recupero può dirsi concluso e non quando l'intera posizione verso il cliente in default viene sistemata ⁽⁵⁾. Nel caso delle sofferenze, considerato che il processo di recupero viene gestito in modo unitario dall'intermediario, utilizzando contemporaneamente le diverse opzioni di rientro, l'obbligo segnalatico sorge nel momento in cui si chiude l'intera posizione con il cliente.

Per le posizioni per le quali l'intermediario ha adottato una formale rinuncia al credito basata su una delibera degli organi competenti (c.d. “evento estintivo del credito” ⁽⁶⁾), gli eventuali ulteriori incassi ottenuti dopo tale delibera non formano oggetto di segnalazione.

La rilevazione include anche le posizioni che si chiudono senza perdita, ossia con “*Loss given default*” (LGD) nulla (ad esempio, crediti in sofferenza integralmente recuperati attraverso il realizzo delle relative garanzie). Per le posizioni che rientrano in bonis la

¹ Sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate e esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti” ovvero nella Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.

² Tuttavia, per le posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza il default coincide con lo stato di sofferenza e di incaglio; con riferimento ai soli intermediari che calcolano i requisiti patrimoniali per il rischio di credito in base alla metodologia standardizzata, tale criterio si applica anche alle esposizioni del portafoglio bancario valutate al fair value con impatto a conto economico (c.d. “*fair value option*”).

³ Relativamente alle filiali estere di intermediari italiani, formano oggetto di rilevazione le esposizioni verso soggetti residenti in Italia, mentre sono escluse le esposizioni verso soggetti non residenti in Italia.

⁴ Nel caso le posizioni oggetto di segnalazione siano state interessate da operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, ecc.), gli intermediari considerano un'unica storia di default, ignorando le migrazioni intermedie. Ad esempio, ipotizzando che una posizione in capo alla banca X entri in default a gennaio 2009 e venga chiusa a novembre 2011 dalla banca Y che nel frattempo ha incorporato la banca X, la banca Y ai fini della segnalazione LGD considererà un'unica storia di default per il periodo gennaio 2009 – novembre 2011. Per le operazioni societarie realizzate sino alla data del 31 dicembre 2012, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di ricostruire la storia pregressa delle posizioni, è consentito considerare in via convenzionale come data di ingresso in default quella di efficacia dell'operazione.

⁵ Si ipotizzi che un debitore classificato a incaglio abbia un rapporto di mutuo e un'altra forma di finanziamento nei confronti dello stesso intermediario e che il mutuo sia oggetto di cessione. Nella segnalazione questa posizione deve essere considerata chiusa, prescindendo dal fatto che il rapporto tra l'intermediario e il debitore prosegua per via dell'altra posizione.

⁶ Cfr. Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, voce 58007.

segnalazione va effettuata rilevando, convenzionalmente, tra i recuperi la residua esposizione che verrà appostata a impiego vivo ⁽⁷⁾.

⁷ Nel caso di esposizioni oggetto di ristrutturazione con tassi di ristrutturazione inferiori a quelli di mercato, nel caso di ritorno in bonis la residua esposizione da segnalare tra i recuperi è pari al valore attuale dei futuri flussi attesi, utilizzando come tasso di attualizzazione il tasso di mercato alla data di rientro in bonis per crediti aventi caratteristiche analoghe a quello ritornato in bonis.

3. FREQUENZA E TERMINI DI INVIO

La segnalazione ha periodicità annuale (data di riferimento 31 dicembre) e deve pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 marzo successivo.

4. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Gli importi oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

5. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

5.1. VOCI

Le voci indicano i fenomeni oggetto di rilevazione: esposizione al momento del default (EAD); variazioni dell'EAD; recuperi; costi diretti; costi indiretti.

Con riferimento a ciascuna voce vanno segnalati:

- per i soli intermediari AIRB ⁽⁸⁾, i valori attuali alla data di ingresso in default, dove l'attualizzazione è quella calcolata dall'intermediario segnalante ai propri fini interni;
- i valori nominali, suddivisi per fascia temporale di riferimento.

5.2. ATTRIBUTI INFORMATIVI

Con riferimento alle voci oggetto di segnalazione, sono richieste le seguenti informazioni di dettaglio:

- 1) data inizio status;
- 2) data fine status;
- 3) fascia temporale;
- 4) forma tecnica;
- 5) tipo di garanzia;
- 6) grado di copertura delle garanzie;
- 7) tipologia chiusura posizione;
- 8) portafoglio regolamentare;
- 9) informazioni relative alla controparte:
 - codice censito;
 - progressivo transazione;
 - status inizio;
 - status fine.

⁸ Ai fini della presente segnalazione, si intendono intermediari AIRB anche quelli che adottano il metodo IRB per il portafoglio al dettaglio (*retail*).

6. “POPOLAMENTO INIZIALE” DELLA SEGNALAZIONE

Gli intermediari popolano l’archivio, limitatamente alle sofferenze, con le informazioni relative a posizioni chiuse nel periodo 1 luglio 2011-30 giugno 2013 e aperte successivamente al 1 luglio 2003, nonché a posizioni che risultano ancora aperte alla data del 30 giugno 2013 e sono state classificate in default e sono state classificate in default nel periodo 1 luglio 2001 – 30 giugno 2003.

Il popolamento va operato sulla base dell’effettiva disponibilità dei dati richiesti. In particolare, per alcune variabili di classificazione (ad esempio, “Tipo di garanzia” e “Grado di copertura delle garanzie”) viene previsto il valore “non ripartibile”, da utilizzare nel caso in cui gli intermediari non siano in grado di fornire le aperture richieste.

7. DATA INIZIO STATUS, DATA FINE STATUS E FASCIA TEMPORALE

La variabile “Data inizio status” corrisponde alla data di ingresso in default della posizione, nonché alla data dell’eventuale passaggio a uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale (Cfr. Paragrafo 12.3 “Informazioni relative alla controparte – Status inizio”).

La variabile “Data fine status” corrisponde alla data di chiusura della posizione, nonché alla data immediatamente precedente l’eventuale passaggio a uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale (Cfr. Paragrafo 12.4 “Informazioni relative alla controparte – Status fine”) ⁽⁹⁾.

La variabile “Fascia temporale” si riferisce alla data di manifestazione dei flussi di cassa intervenuti dopo l’ingresso in default della posizione e relativi a eventuali variazioni di EAD, recuperi e costi riferiti alla posizione.

⁹ Si ipotizzi che una posizione inizialmente classificata come scaduta deteriorata nel mese di settembre dell’Anno T venga successivamente classificata a incaglio nel mese di ottobre dell’Anno T+1, a sofferenza nel mese di giugno dell’Anno T+2 e quindi chiusa nel mese di agosto dell’Anno T+3. In tale situazione, le date inizio e fine per i vari status saranno le seguenti:

- scaduto: settembre Anno T - settembre Anno T+1;
- incaglio: ottobre Anno T+1 – maggio Anno T+2;
- sofferenza: giugno Anno T+2 – agosto Anno T+3.

8 FORME TECNICHE

Ai fini della ripartizione per forma tecnica, rileva la distinzione tra dati a regime e dati passati nonché, relativamente ai primi, tra esposizioni classificate a sofferenza antecedentemente al 1° gennaio 2008 e altre esposizioni.

Sono previsti i seguenti valori:

A) SEGNALAZIONE A REGIME:

Esposizioni per cassa:

- 1 Mutui:
 - a. Ipotecari
 - b. Altri
- 2 Carte di credito
3. Prestiti personali e cessioni del quinto
- 4 Leasing finanziario:
 - a. Immobiliare
 - b. Strumentale
 - c. Targato
 - d. Energy
 - e. Altro
- 5 Factoring:
 - a. Pro-solvendo
 - b. Pro-soluto
- 6 Specialised lending
- 7 Altri finanziamenti:
 - a. Breve termine
 - b. Medio-lungo termine
- 8 Titoli di debito

Esposizioni fuori bilancio:

- 9 Crediti di Firma

10 Derivati:

- a. Creditizi
- b. Finanziari

B) SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008:

1 Mutui ipotecari

2 Leasing finanziario:

- a. Immobiliare
- b. Strumentale
- c. Targato
- d. Energy
- e. Altro

3 Altro

Il valore “altro” va utilizzato nel caso in cui l’intermediario non sia in grado di generare la ripartizione per mutui ipotecari e leasing finanziario.

C) DATI PASSATI:

1 Mutui ipotecari

2 Leasing finanziario:

- a. Immobiliare
- b. Strumentale
- c. Targato
- d. Energy
- e. Altro

3 Altro

Il valore “altro” va utilizzato nel caso in cui l’intermediario non sia in grado di generare la ripartizione per mutui ipotecari e leasing finanziario.

9. TIPO E GRADO DI COPERTURA DELLE GARANZIE

9.1. TIPO DI GARANZIA

Sono previsti i seguenti valori:

- 1 Non garantito
- 2 Pegno su depositi di contante
- 3 Pegno su titoli
- 4 Pegno su altri valori
- 5 Ipoteca
- 6 Altre garanzie reali
- 7 Garanzie personali di Stati e altri enti pubblici
- 8 Garanzie personali di banche
- 9 Garanzie personali di intermediari finanziari:
 - a. confidi
 - b. altri
- 10 Garanzie personali di altri soggetti
- 11 Derivati su crediti
- 12 Multigarantito: garanzie reali + personali
- 13 Multigarantito: più garanzie personali
- 14 Multigarantito: più garanzie reali
- 15 Altro
- 16 Dati passati non ripartibili

I valori da 12 a 14 vanno utilizzati qualora una singola esposizione sia assistita da una molteplicità di garanzie

9.2. GRADO DI COPERTURA DELLE GARANZIE

Ai fini della quantificazione del grado di copertura delle garanzie, occorre considerare sempre il valore contrattuale delle medesime.

Sono previsti i seguenti valori:

- 1 Inferiore a 1

- 2 Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5
- 3 Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2
- 4 Uguale o superiore a 2
- 5 Dati passati non ripartibili

9.3. ESEMPI SEGNALETICI

a) *Una sola garanzia è posta a copertura di molteplici esposizioni*

Le garanzie promiscue, cioè quelle che assistono due o più rapporti che fanno capo a una medesima controparte, vanno ripartite tra le esposizioni garantite in *default* sulla base del totale degli importi erogati.

1) Garanzia di importo inferiore all'ammontare totale di esposizioni garantite

In tal caso, la garanzia e i flussi di recupero da essa derivanti vanno ripartiti in misura proporzionale alle esposizioni medesime. Si ipotizzi che l'intermediario A abbia ricevuto una fideiussione di 110 a copertura contemporaneamente di un mutuo di EAD pari a 100 e di un'apertura di credito con EAD pari a 20. In tale situazione l'intermediario A determina il seguente grado di copertura e relativa suddivisione tra esposizione garantita e non garantita:

- garanzia personale a fronte del mutuo: $92=110 \times (100/120)$
- garanzia personale a fronte dell'apertura di credito: $18=110 \times (20/120)$
- mutuo non garantito: $8=(100-92)$
- apertura di credito non garantita: $2=(20-18)$.

Si ipotizzi che i flussi di cassa recuperati dall'intermediario A siano interamente attribuibili all'escussione della garanzia e ammontino a 70. In tal caso l'intermediario A segnala:

- flussi di recupero del mutuo garantito: $58=70 \times (100/120)$
- flussi di recupero dell'apertura di credito garantita: $12=70 \times (20/120)$.

Le LGD delle esposizioni garantite e non garantite sopra determinate sono le seguenti:

- mutuo garantito: $LGD=1-(58/92)=37\%$
- apertura di credito garantita: $LGD=1-(12/18)=33\%$
- mutuo non garantito $LGD=1-(0/8)=100\%$
- apertura di credito non garantita $LGD=1-(0/2)=100\%$.

2) Garanzia di importo superiore al totale delle esposizioni garantite

In tal caso, la ripartizione dei flussi di recupero va operata considerando una garanzia di importo pari al totale delle esposizioni garantite.

Si ipotizzi che l'intermediario B abbia ricevuto una fideiussione di 150 a copertura di un mutuo di EAD pari a 100 e di un'apertura di credito con EAD pari a 20. In tale situazione, si ha la seguente ripartizione della garanzia:

- garanzia personale a fronte del mutuo per 100

- garanzia personale a fronte dell'apertura di credito per 20

Si ipotizzi che i flussi di cassa recuperati dall'intermediario B siano interamente attribuibili all'escussione della garanzia e ammontino a 70. In tal caso, l'intermediario B segnala:

- flussi di recupero del mutuo garantito: $58=70 \times (100/120)$
- flussi di recupero dell'apertura di credito garantita: $12=70 \times (20/120)$.

La LGD delle esposizioni garantite è pari a:

- mutuo garantito: $LGD=1-(58/100)=42\%$
- apertura di credito garantita: $LGD=1-(12/20)=40\%$

b) Una sola garanzia è posta a copertura di molteplici esposizioni e tali ultime sono altresì assistite da garanzie specifiche (singole o molteplici)

Occorre utilizzare uno dei valori previsti per i casi in cui l'esposizione sia assistita da una molteplicità di garanzie, tenendo conto che ai fini della ripartizione della garanzia promiscua che assiste le diverse esposizioni vale quanto detto nel precedente punto a).

10. TIPOLOGIA CHIUSURA POSIZIONE

Sono previsti i seguenti valori:

1. Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo
2. Cessione pro-soluto: a soggetti terzi
3. Accordo tra le parti
4. Procedure fallimentari
5. Procedure esecutive
6. Recupero da bene ex-leasing
7. Passaggio a perdita
8. Ritorno in bonis
9. Dati passati non ripartibili

Ai fini della presente segnalazione per cessioni “pro-soluto” s’intendono le cessioni che comportano la cancellazione delle attività cedute dai bilanci dell’intermediario segnalante ai sensi dello IAS 39 ⁽¹⁰⁾.

Non rilevano, quindi, ai fini della presente segnalazione le cessioni che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute dal bilancio dell’intermediario segnalante ⁽¹¹⁾.

In caso di concomitanza di più tipologie, gli intermediari attribuiscono la tipologia chiusura posizione sulla base di un criterio di prevalenza.

¹⁰ Incluse le cartolarizzazioni che ai sensi dello IAS 39 comportano la cancellazione delle attività cartolarizzate dal bilancio dell’*originator*. Ai fini della valorizzazione della voce sui recuperi, si considerano eventuali forme di *credit enhancement* concesse alla cartolarizzazione, che pertanto vengono cumulate convenzionalmente con l’eventuale perdita da cessione.

¹¹ Incluse le cartolarizzazioni che ai sensi dello IAS 39 non danno luogo alla cancellazione delle attività cartolarizzate dal bilancio dell’*originator*. Di conseguenza, l’intermediario *originator* deve seguire ciascuna posizione facente parte del portafoglio cartolarizzato fino a chiusura dell’operazione stessa.

11. PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE

Ai fini della segnalazione del presente attributo informativo, ciascun intermediario utilizza la classificazione per portafogli regolamentari prevista dal metodo di calcolo adottato nell'ambito del rischio di credito (metodologia standardizzata, metodologia IRB. Inoltre, gli intermediari che adottano il metodo standardizzato devono segnalare i seguenti valori ulteriori: "corporate-pmi"; "retail-pmi"; "mutui-retail".

Per i dati "passati", in caso di difficoltà nella ripartizione per portafoglio regolamentare, le posizioni vanno segnalate con il valore "dati passati non ripartibili".

12. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTROPARTE

12.1. CODICE CENSITO

Va segnalato il codice censito della controparte debitrice. Ove la posizione non risulti censita in Centrale Rischi (ad esempio, in caso di posizioni al di sotto della soglia di censimento), l'intermediario dovrà procedere a richiedere la codifica secondo le modalità previste nella Circolare n. 139 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

12.2. PROGRESSIVO TRANSAZIONE

Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.

12.3. STATUS INIZIO

Va rilevata la categoria di deterioramento al momento del default, nonché la nuova categoria di deterioramento in caso di passaggio a uno stadio di default diverso da quello iniziale (cfr. Paragrafo 7 "Data inizio status, data fine status e fascia temporale").

A tal fine, gli intermediari AIRB segnalano qualunque stadio di default diverso da quello iniziale (ad esempio, per una posizione classificata inizialmente come scaduta e/o sconfinante, gli eventuali passaggi alle categorie di ristrutturato, incaglio e sofferenza); per gli altri intermediari, forma oggetto di segnalazione il solo passaggio a sofferenza.

Per la categoria degli scaduti e/o sconfinanti, è prevista la distinzione tra past due "tecnici" e altri scaduti e/o sconfinanti. Per la definizione di past due tecnici, cfr. Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 "Guida per l'attività di vigilanza", Parte seconda, Paragrafo II.2.8.2.

12.4. STATUS FINE

Va rilevata la categoria di deterioramento al momento della chiusura dell'operazione, nonché la categoria di deterioramento che precede l'eventuale passaggio a uno stadio di default diverso da quello iniziale (cfr. Paragrafo 7 "Data inizio status, data fine status e fascia temporale" e precedente punto 12.3).

12.5. CRITERI DI RILEVAZIONE DEI PASSAGGI TRA STATUS

Si forniscono di seguito i criteri segnalatici da seguire nel caso di alcune fattispecie di passaggi di status:

- a) posizione in bonis che nel periodo di riferimento della segnalazione viene classificata come scaduta per poi rientrare in bonis: ai fini della segnalazione, la posizione forma oggetto di rilevazione con "data inizio status" pari a quella della classificazione come scaduta e "data fine status" pari a quella di ritorno in bonis;
- b) posizione in bonis che nel periodo di riferimento della segnalazione viene classificata come scaduta, rientra in bonis e successivamente torna ad essere scaduta: ai fini della segnalazione, non si tiene conto della migrazione intermedia e pertanto la posizione non forma oggetto di rilevazione, in quanto risulta ancora aperta alla data di riferimento della segnalazione;

- c) posizione in bonis che nel periodo di riferimento della segnalazione viene classificata come scaduta, rientra in bonis, torna ad essere scaduta e rientra nuovamente in bonis: ai fini della segnalazione, non si tiene conto delle migrazioni intermedie e pertanto la posizione forma oggetto di rilevazione con “data inizio status” pari a quella della prima classificazione come scaduta e “data fine status” pari a quella dell’ultimo rientro in bonis;
- d) nei casi sub a) e c), qualora nell’anno successivo la posizione venga nuovamente classificata come scaduta per poi rientrare in bonis (una o più volte), questa va segnalata attivando la variabile “provenienza da precedente scaduto”.

Criteri analoghi si applicano nel caso di classificazione a incaglio oggettivo.

13. ESEMPI SEGNALETICI

ESEMPIO 1

Si ipotizzi che l'intermediario A abbia erogato nel mese di agosto dell'Anno T un mutuo per un importo di 120.000 euro verso una persona fisica, garantito da ipoteca su immobile residenziale per 240.000 euro. Si ipotizzi che tale posizione entri in default (stato incaglio) nel mese di agosto dell'Anno T+2 e permanga in tale stato fino al mese di settembre dell'Anno T+5, quando viene riallocata dall'intermediario A tra quelle in bonis.

Si supponga che l'EAD al momento dell'ingresso in default (agosto Anno T+2) sia pari a 100.000 euro e che successivamente a tale data si evidenzino i seguenti flussi relativi alla posizione:

- Rimborsi: 4.000 euro nel mese di agosto dell'Anno T+3 e 3.000 euro nel mese di agosto dell'Anno T+4;
- Costi diretti: 200 euro nel mese di febbraio dell'Anno T+3, 200 euro nel mese di febbraio dell'Anno T+4 e 300 euro nel mese di agosto dell'Anno T+5;
- Costi indiretti: 100 euro nel mese di agosto dell'Anno T+5;
- Valore dell'esposizione alla data di rientro in bonis: 106.220 euro.

Alla posizione sono associati il codice transazione "xx" e il codice CR "yyyyy".

Alla data di riferimento della segnalazione (dicembre dell'Anno T+5), l'intermediario A segnala:

- 1) In corrispondenza della voce EAD l'importo di 100.000, sia come valore nominale sia come valore attuale. Inoltre segnala i seguenti valori per gli attributi informativi richiesti:
 - data inizio status: "ago-T+2";
 - data fine status: "set-T+5";
 - forma tecnica della posizione: "Scadenza: Mutui";
 - garanzia: "Ipoteca";
 - grado di copertura= "4" ($240.000/100.000 = 2,4$);
 - portafoglio regolamentare: "Esposizioni garantite da immobili";
 - tipologia chiusura posizione: "Ritorno in bonis";
 - status inizio: "Incaglio";
 - status fine: "In bonis";
 - codice CR: "yyyyy";

- progressivo transazione: “xx”.

- 2) In corrispondenza della voce RECUPERI, il valore nominale dei singoli rimborsi più il valore dell’esposizione alla data di rientro in bonis. Ad esempio, con riferimento al primo rimborso occorre segnalare il valore nominale di 4.000 euro, la fascia temporale “ago-T+2”, il codice progressivo transazione “xx” e il codice CR “yyyyy”.

Va altresì rilevato il valore attuale complessivo dei recuperi, calcolato usando il tasso di attualizzazione scelto dall’intermediario per i propri fini interni, rispetto al momento dell’ingresso in default (“ago-T+2”).

Ipotizzando un tasso di interesse del 4%, il valore attuale complessivo dei rimborsi, segnalato dall’intermediario, è:

$$\frac{4.000}{(1 + 0,04)^1} + \frac{3.000}{(1 + 0,04)^2} + \frac{106.220}{(1 + 0,04)^{37/12}} = 100.741$$

- 3) In corrispondenza delle voci COSTI DIRETTI e COSTI INDIRETTI, i costi secondo modalità analoghe a quelle dei recuperi. Ad esempio, nel caso del costo diretto di 200 euro relativo al mese di febbraio dell’Anno T+3 occorre segnalare il valore nominale di 200 euro, la fascia temporale “feb-T+3”, il codice progressivo transazione “xx” e il codice CR “yyyyy”.

Va altresì rilevato il valore attuale complessivo dei costi diretti e dei costi indiretti rispetto al momento dell’ingresso in default (“ago-T+2”).

Considerando l’ipotizzato tasso di interesse del 4%, il valore attuale complessivo dei costi diretti da segnalare è:

$$\frac{200}{(1 + 0,04)^{0,5}} + \frac{200}{(1 + 0,04)^{1,5}} + \frac{300}{(1 + 0,04)^3} = 651$$

Mentre per i costi indiretti:

$$\frac{100}{(1 + 0,04)^3} = 89$$

Il valore della LGD per la posizione in esame è pari a:

- Recuperi attualizzati netti: $RN = 100.741 - 651 - 89 = 100.001$
- EAD: 100.000
- Tasso di recupero RR: $RN/EAD = 100\%$

- LGD: $1 - RR = 0\%$.

ESEMPIO 2

Si ipotizzi che l'intermediario B (intermediario AIRB) abbia erogato nel mese di agosto dell'anno T un finanziamento nella forma di apertura di credito in conto corrente per un importo di 120.000 euro verso una persona fisica, garantito da garanzia personale di altro soggetto per 60.000 euro. Si ipotizzi che tale posizione entri in default (scaduto) nel mese di settembre dell'Anno T+2 e che in seguito passi ad incaglio (mese di ottobre Anno T+3) e poi in sofferenza (mese di giugno dell'Anno T+4); si ipotizzi infine che la posizione venga chiusa nel mese di agosto dell'Anno T+5 a seguito di procedure esecutive.

Si supponga che l'EAD al momento dell'ingresso in default (settembre Anno T+2) sia pari a 100.000 euro e che successivamente a tale data si evidenzino i seguenti flussi relativi alla posizione:

- Variazioni EAD: erogazione di nuova finanza di 10.000 euro nel mese di dicembre dell'Anno T+2;
- Rimborsi: 15.000 euro nel mese di febbraio dell'Anno T+3, 5.000 euro nel mese di dicembre dell'anno T+4, 3.000 euro nel mese di marzo dell'Anno T+4 e 2.000 euro nel mese di gennaio dell'Anno T+5;
- Realizzi garanzie: 40.000 euro nel mese di giugno dell'Anno T+5;
- Costi diretti: 500 euro nel mese di dicembre dell'Anno T+2, 550 euro nel mese di dicembre dell'Anno T+3 e 600 euro nel mese di dicembre dell'Anno T+4;
- Costi indiretti: 400 euro nel mese di agosto dell'Anno T+5.

Alla posizione sono associati il codice transazione "xx" e il codice CR "yyyyy".

Alla data di riferimento della segnalazione (dicembre dell'Anno T+5), l'intermediario A segnala:

- 1) In corrispondenza della voce EAD l'importo di 100.000, sia come valore nominale sia come valore attuale. Inoltre segnala i seguenti valori per gli attributi informativi richiesti:
 - a) relativamente allo status di scaduto:
 - data inizio status: "set-T+2";
 - data fine status: "set-T+3";
 - forma tecnica della posizione: "A revoca";
 - garanzia: "Garanzie personali di altri soggetti";
 - grado di copertura: "1" ($60.000/100.000 = 0,6$);

- portafoglio regolamentare: “Esposizioni al dettaglio”;
- tipologia chiusura posizione: “Procedure esecutive”;
- status inizio: “Scaduto”;
- status fine: “Incaglio”;
- codice CR: “yyyyy”;
- progressivo facility: “xx”.

b) relativamente allo status di incaglio:

- data inizio status: “ott-T+3”;
- data fine status: “mag-T+4”;
- forma tecnica della posizione: “A revoca”;
- garanzia: “Garanzie personali di altri soggetti”;
- grado di copertura: “1” ($60.000/100.000 = 0,6$);
- portafoglio regolamentare: “Esposizioni al dettaglio”;
- tipologia chiusura posizione: “Procedure esecutive”;
- status inizio: “Incaglio”;
- status fine: “Sofferenza”;
- codice CR: “yyyyy”;
- progressivo facility: “xx”.

c) relativamente allo status di sofferenza:

- data inizio status: “giu-T+4”;
- data fine status: “ago-T+5”;
- forma tecnica della posizione: “A revoca”;
- garanzia: “Garanzie personali di altri soggetti”;
- grado di copertura: “1” ($60.000/100.000 = 0,6$);
- portafoglio regolamentare: “Esposizioni al dettaglio”;
- tipologia chiusura posizione: “Procedure esecutive”;

- status inizio: “Sofferenza”;
 - status fine: “Sofferenza”;
 - codice CR: “yyyyy”;
 - progressivo facility: “xx”.
- 2) In corrispondenza della voce VARIAZIONI EAD l’importo di 10.000 come valore nominale (dicembre Anno T+2). Relativamente al valore attuale, si ipotizzi che il valore attualizzato alla data dell’ingresso in default calcolato dall’intermediario sia pari a 9.902.
- 3) In corrispondenza della voce RECUPERI, i rimborsi e il valore di realizzo della garanzia. Ad esempio, con riferimento al primo rimborso occorre segnalare il valore nominale (15.000 euro), la fascia temporale (“feb-T+3”), il codice progressivo transazione “xx” e il codice CR “yyyyy”.

Va altresì rilevato il valore attuale complessivo dei rimborsi, calcolato usando il tasso di attualizzazione scelto dall’intermediario per i propri fini interni, rispetto al momento dell’ingresso in default (“set-T+2”).

Ipotizzando un tasso di interesse del 4%, il valore attuale complessivo dei rimborsi, segnalato dall’intermediario, è:

$$\frac{15.000}{(1+0,04)^{5/12}} + \frac{5.000}{(1+0,04)^{15/12}} + \frac{3.000}{(1+0,04)^{18/12}} + \frac{2.000}{(1+0,04)^{28/12}} = 24.171$$

Mentre per il realizzo delle garanzie il valore attuale è:

$$\frac{40.000}{(1+0,04)^{33/12}} = 35.910$$

- 4) In corrispondenza delle voci COSTI DIRETTI e COSTI INDIRETTI, i costi secondo modalità analoghe a quelle dei recuperi. Ad esempio, nel caso del costo diretto di 500 euro relativo al mese di dicembre dell’Anno T+2 occorre segnalare il valore nominale di 500 euro, la fascia temporale (“dic-T+2”), il codice progressivo transazione “xx” e il codice CR “yyyyy”.

Va altresì rilevato il valore attuale complessivo dei costi diretti e dei costi indiretti rispetto al momento dell’ingresso in default (“set-T+2”).

Considerando l’ipotizzato tasso di interesse del 4% il valore attuale complessivo dei costi diretti da segnalare è::

$$\frac{500}{(1+0,04)^{3/12}} + \frac{550}{(1+0,04)^{15/12}} + \frac{600}{(1+0,04)^{27/12}} = 1.568$$

Mentre per i costi indiretti:

$$\frac{400}{(1 + 0,04)^{35/12}} = 385$$

Il valore della LGD per la posizione in esame è pari a:

- Recuperi attualizzati netti (RN) = $24.171 + 35.910 - 1.568 - 385 = 58.128$
- EAD = $100.000 + 9.902 = 109.902$;
- Tasso di recupero (RR): $RN/EAD = 58.128/109.902 = 52,89\%$;
- LGD: $1-RR = 47,11\%$

ESEMPIO 1

	VOCE		Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Garanzia	Grado copertura garanzia	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				
	Sottovoce										Codice censito	Progr. facility	Provenienza precedente scaduto	Status inizio	Status fine
EAD															
valori nominali	100.000		ago-T+2	set-T+5		Scadenza: Mutui	Ipoteca	4	Ritorno in bonis	Esposizioni garantite da immobili	xx		No	Incaglio	In bonis
valori attualizzati	100.000		ago-T+2	set-T+5		Scadenza: Mutui	Ipoteca	4	Ritorno in bonis	Esposizioni garantite da immobili	xx		No	Incaglio	In bonis
VARIAZIONI EAD															
valore nominale															
valore attuale															
RECUPERI															
<i>rimborsi</i>															
valori nominali	4.000				ago-T+3						xx				
	3.000				ago- T+4						xx				
	106.220				set- T+5						xx				
valori attuali	100.741										xx				
<i>realizzi garanzie</i>															
valori nominali															
valori attuali															
<i>interessi di mora incassati</i>															
valori nominali															
valori attuali															
<i>altro</i>															
valori nominali															
valori attuali															
COSTI DIRETTI															
valori nominali	200				feb- T+3						xx				
	200				feb- T+4						xx				
	300				ago- T+5						xx				
valori attuali	651										xx				
COSTI INDIRETTI															
valori nominali	100				ago- T+5						xx				
valori attuali	89										xx				

	VOCE		Data inizio status	Data fine status	Fascia temporale	Forma tecnica	Garanzia	Grado copertura garanzia	Tipologia chiusura posizione	Portafoglio regolamentare	CONTROPARTE				
	Sottovoce										Codice censito	Progr. facility	Provenienza precedente scaduto	Status inizio	Status fine
COSTI DIRETTI															
valori nominali	500				dic-T+2						yyyyy	xx			
	550				dic-T+3						yyyyy	xx			
	600				dic-T+4						yyyyy	xx			
valori attuali	1.568										yyyyy	xx			
COSTI INDIRETTI															
valori nominali	400				ago-T+5						yyyyy	xx			
valori attuali	385										yyyyy	xx			

SEZIONE I: FENOMENI OGGETTO DI RILEVAZIONE

Voce: **YYYY**¹

EAD

L'EAD corrisponde al valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio alla data del default, come definito nell'ambito della metodologia basata sui rating interni per il rischio di credito (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

Le attività finanziarie (titoli, derivati ecc.) valutate in bilancio al fair value (in quanto incluse nel portafoglio di trading o in quello *available for sale* ovvero sottoposte alla *fair value option*) vanno rilevate al valore corrente alla data di classificazione in default; eventuali successive variazioni di valore derivanti dall'aggiornamento delle valutazioni aziendali non devono essere segnalate. Per le posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza, eventuali incrementi nel valore dell'esposizione connessi con l'attività di negoziazione posta in essere successivamente alla data di classificazione in default vanno considerati come variazioni dell'EAD (cfr. voce YYYY²).

Con riferimento ai crediti ristrutturati, se non rivenienti da altre categorie di default, l'esposizione al momento del default coincide con quella ante ristrutturazione.

02 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "data inizio status", "data fine status", "forma tecnica", "garanzia", grado di copertura della garanzia", "portafoglio regolamentare", "tipologia chiusura posizione", "codice censito", "progressivo facility", status inizio" e "status fine".

04 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

Voce: **YYYY²**

VARIAZIONI EAD

Formano oggetto di segnalazione eventuali variazioni dell'EAD successive alla data di default dovute, ad esempio, all'esistenza di effetti risultati insoluti, a erogazioni di nuova finanza, alla contabilizzazione degli interessi contrattuali. Sono esclusi gli interessi di mora incassati, da rilevare nella voce **YYYY³** sottovoci 10 e 12.

02 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

04 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

Voce: **YYYY³**

RECUPERI

Formano oggetto di rilevazione i recuperi realizzati nell'intervallo di tempo compreso tra il passaggio a default e la chiusura del processo di recupero.

Sono inclusi gli interessi di mora incassati alla fine del processo di recupero del credito, in coerenza con il trattamento ai fini del bilancio, a prescindere dai criteri di contabilizzazione a fini interni seguiti dagli intermediari.

RIMBORSI

02 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

04 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

REALIZZI GARANZIE

06 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

08 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

INTERESSI DI MORA INCASSATI

10 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

12 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

ALTRO

14 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

16 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

Voce: **YYYY⁴**

COSTI DIRETTI

Formano oggetto di rilevazione i costi e le spese direttamente imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso.

I costi diretti del recupero andranno rilevati alla stregua dei flussi di cassa derivanti dall'attività di recupero. Per quanto riguarda i costi indiretti, è necessario fornire delle stime che, pur basate sull'esperienza storica, tengano conto delle eventuali modifiche organizzative di rilievo intervenute nel tempo (ad esempio, creazione di bad banks per il recupero crediti, operazioni di razionalizzazione, ricorso all'outsourcing, ecc.). Formano oggetto di segnalazione eventuali variazioni dell'EAD successive alla data di default dovute, ad esempio, all'esistenza di effetti risultati insoluti, a erogazioni di nuova finanza, alla contabilizzazione degli interessi contrattuali. Sono esclusi gli interessi di mora incassati, da rilevare nella voce **YYYY³** sottovoci 10 e 12.

02 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

04 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

Voce: **YYYY⁵**

COSTI INDIRETTI

Formano oggetto di rilevazione la quota parte dei costi e delle spese di carattere generale sostenute nell'attività di recupero imputabili alle posizioni il cui recupero si è concluso.

[E' necessario fornire delle stime che, pur basate sull'esperienza storica, tengano conto delle eventuali modifiche organizzative di rilievo intervenute nel tempo (ad esempio, creazione di bad banks per il recupero crediti, operazioni di razionalizzazione, ricorso all'outsourcing, ecc.).]

02 VALORI NOMINALI

E' prevista la classificazione per "fascia temporale", "codice censito" e "progressivo facility".

04 VALORI ATTUALI

E' prevista la classificazione per "codice censito" e "progressivo facility".

Allegato – Domini

Forma tecnica	Tipo Garanzia	Grado di copertura delle garanzie
SEGNALAZIONE “A REGIME”: Esposizioni per cassa 1 Mutui a. Ipotecari b. Altri 2 Carte di credito 3 Prestiti personali e cessioni del quinto 4 Leasing finanziario a. Immobiliare b. Strumentale c. Targato d. Energy e. Altro 5 Factoring a. Pro-solvendo b. Pro-soluto 6 Specialised lending 7 Altri finanziamenti a. Breve termine b. Medio-lungo termine 8 Titoli di debito 9 Crediti di Firma Esposizioni “fuori bilancio” 10 Derivati a. Creditizi b. Finanziari	1 Non garantito 2 Pegno su depositi di contante 3 Pegno su titoli 4 Pegno su altri valori 5 Ipoteca 6 Altre garanzie reali 7 Garanzie personali di Stati e altri enti pubblici 8 Garanzie personali di banche 9 Garanzie personali di intermediari finanziari: a. confidi b. altri 10 Garanzie personali di altri soggetti 11 Derivati su crediti	1 Inferiore a 1 2 Uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 3 Uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 4 Uguale o superiore a 2 5 Dati “passati” non ripartibili
SOFFERENZE ANTECEDENTI 1° GENNAIO 2008: 1 Mutui ipotecari	12 <i>Multigarantito: garanzie reali + personali</i> 13 <i>Multigarantito: più garanzie personali</i>	

<p>2 Leasing finanziario a. Immobiliare b. Strumentale c. Targato d. Energy e. Altro 3 Altro</p> <p>DATI "PASSATI":</p> <p>1 Mutui ipotecari 2 Leasing finanziario a Immobiliare b Strumentale c Targato d Energy e Altro¹ 3 Altro</p>	<p>14 <i>Multigarantito: più garanzie reali</i></p> <p>15 Altro 16 Dati "passati" non ripartibili</p>	
--	--	--

Status	Tipologia chiusura posizione	
<p>1 In bonis 2 Scaduti e/o sconfinanti: a. Past due tecnici b. Altri scaduti e/o sconfinanti 3 Incaglio 4 Ristrutturato 5 Sofferenza</p>	<p>1 Cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo 2 Cessione pro-soluto: a società esterne 3 Accordo tra le parti 4 Procedure fallimentari 5 Procedure esecutive 6 Recupero da bene ex-leasing 7 Passaggio a perdita 8 Ritorno in bonis 9 Dati "passati" non ripartibili</p>	

¹ In caso di impossibilità a fornire il dettaglio richiesto, gli intermediari possono allocare il complesso delle esposizioni in leasing nella categoria "altro".

**ANALISI D'IMPATTO
SULL'ARCHIVIO DELLE PERDITE STORICAMENTE REGISTRATE
SULLE POSIZIONI IN DEFAULT**

Indice

1. Introduzione.....	1
2. Gli obiettivi del regolatore	1
3. Aree informative e opzioni segnaletiche.....	1
A) Flussi nominali e/o attualizzati.....	2
B) Disaggregazione dei dati sui recuperi (dati passati).....	2
C) Stati di default	2
D) Chiusura del processo di recupero.....	3
E) Tipologia di portafogli	3
F) Trattamento dei dati passati	4
G) Tempi di attuazione.....	4
4. L'analisi dei costi e dei benefici	5

1. Introduzione

La presente analisi d'impatto (AIR) accompagna la bozza per la consultazione del documento relativo all'introduzione di un archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*. L'iniziativa rientra nel Programma dell'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2012.

L'analisi è volta a valutare i possibili costi e benefici associati alla proposta di nuovo schema segnaletico. Come descritto in dettaglio più avanti, l'AIR si è concentrata sulle opzioni aperte su specifici aspetti della segnalazione, sui quali è stata condotta una valutazione preliminare dei costi e dei benefici: i primi, con l'ausilio del gruppo Puma 2 e di altre associazioni di categoria; i secondi, sulla base delle indicazioni fornite dai potenziali utenti interni alla Banca d'Italia.

2. Gli obiettivi del regolatore

Scopo della segnalazione è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) e consenta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (*default*).

La costruzione di tale archivio è funzionale alla stima delle *expected losses* che tutti gli intermediari saranno chiamati a effettuare nell'ambito del nuovo modello contabile di *impairment* che dovrebbe sostituire l'attuale modello *incurred losses* previsto dallo IAS 39. La segnalazione ha anche finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano o intendono adottare i modelli interni avanzati (AIRB) per il rischio di credito (con particolare riferimento al calcolo della *loss given default*, LGD).

In via generale, alla rilevazione sono tenute a partecipare tutte le banche e gli intermediari finanziari italiani, a prescindere dalla metodologia (standardizzata o IRB - nella versione "base" e "avanzata") utilizzata nel calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito. Alcuni dettagli informativi sarebbero invece richiesti ai soli intermediari AIRB.

3. Aree informative e opzioni segnaletiche

Nei paragrafi che seguono sono descritte le aree informative su cui si è concentrata l'analisi, le opzioni individuate per ciascuna di essa e i relativi costi-benefici. Pur non essendo esplicitamente indicata, per ciascuna area informativa rileva anche l'*opzione nulla* (status quo), rappresentata dall'assenza di segnalazione. Ciò assume particolare importanza per la valenza "incrementale" dei costi e dei benefici associati alle opzioni alternative.

A) Flussi nominali e/o attualizzati

È stata anzitutto valutata l'opportunità di chiedere il dettaglio di tutti i flussi di recupero e dei costi non attualizzati oppure solo i flussi attualizzati. Le opzioni differiscono in base alla **tipologia di intermediario interessato** (con o senza sistema IRB avanzato)¹ e all'**arco temporale di riferimento della segnalazione** (segnalazione a regime e segnalazione su dati passati). Sono state individuate 3 opzioni:

A1. Tutti gli intermediari segnalano i valori nominali, sia per il passato sia a regime.

A2. Gli intermediari AIRB segnalano i valori attualizzati; gli altri intermediari i valori nominali. Tale impostazione varrebbe sia per il passato sia per la segnalazione a regime.

A.3 Tutti gli intermediari segnalano i valori nominali e i valori attualizzati a regime; con riferimento al passato gli intermediari AIRB segnalano i dati attualizzati; quelli non AIRB i dati nominali.

B) Disaggregazione dei dati sui recuperi (dati passati)

Dal momento che i recuperi differiscono molto da prodotto a prodotto è importante disporre del dettaglio in base alla forma tecnica. Si ritiene che le banche siano nella condizione di fornire tale informazione nell'ambito della segnalazione a regime. Per contro, **con riguardo ai dati passati**, considerate le possibili difficoltà che le banche potrebbero incontrare, sono state individuate due opzioni:

B1. Tutti gli intermediari segnalano l'informazione sui recuperi disaggregata per macrocategorie di forme tecniche: "mutui" e "altro";

B2. Solo gli intermediari AIRB segnalano l'informazione sui recuperi disaggregata per macrocategorie di forme tecniche: "mutui e altro".

C) Stati di default

Dal punto di vista teorico, la LGD si riferisce alle posizioni in default come definite dalla regolamentazione di Basilea (nel caso italiano, sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti da oltre 90 giorni). Nella realtà, le prassi gestionali adottate dalle banche distinguono tra posizioni in sofferenza, gestite in un'ottica liquidatoria, e altre posizioni deteriorate. Gli stessi

¹ A questi fini si intendono intermediari AIRB anche quelli che adottano il metodo IRB per il portafoglio al dettaglio (*retail*).

intermediari AIRB sono soliti sviluppare un modello riferito alla sola LGD sofferenza². A fronte di ciò, può essere utile chiedere informazioni aggiuntive sugli eventuali passaggi tra i diversi stati di default (attributi informativi “data passaggio status” e relativo “status intermedio”).

È stata valutata l'opportunità di chiedere i medesimi dettagli informativi alla generalità degli intermediari ovvero prevedere una distinzione tra intermediari AIRB e altri intermediari. Al riguardo sono state identificate le seguenti opzioni:

C1. Il dettaglio informativo sui passaggi nelle quattro tipologie di default è chiesto a tutti gli intermediari;

C2. Il dettaglio informativo sui passaggi nelle quattro tipologie di default è chiesto ai soli intermediari AIRB; per gli altri intermediari l'informazione “intermedia” si riferirebbe al solo passaggio a sofferenza.

D) Chiusura del processo di recupero

Oggetto di interesse è la possibilità di affiancare alle segnalazioni relative a processi di recupero chiusi anche quelle relative a posizioni per cui è stata raggiunta una certa percentuale di recupero o per la quale sia trascorso un certo numero di anni dal default. Tale approccio consente di accelerare il popolamento del database e di “pulire” gli archivi, eliminando posizioni il cui ciclo di *workout* (WO) sia risultato particolarmente lungo. Si tratta di un aspetto molto importante, specialmente nelle giurisdizioni in cui i tempi di recupero sono particolarmente lunghi. Per questo motivo, il tema dei *workout* incompleti è anche disciplinato, seppur in modo non prescrittivo, nelle Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare 263).

Ai fini della presente AIR sono state identificate tre opzioni:

D1. Gli intermediari segnalano solo WO completi;

D2. Gli intermediari segnalano WO completi e WO incompleti che soddisfano le due soglie: a) 85 per cento di copertura cumulata; b) 10 anni di durata;

D3. Gli intermediari segnalano solo WO completi e WO incompleti che soddisfano la seguente condizione: 10 anni di durata.

E) Tipologia di portafogli

Oggetto di valutazione è la disaggregazione dell'informazione sui recuperi per portafoglio regolamentare. Essendo le classificazioni previste nella disciplina prudenziale

² Per le altre attività deteriorate la perdita attesa (*Expected Loss*, EL) è misurata sulla base della LGD delle sofferenze che viene inflazionata/deflazionata con opportune ponderazioni che dipendono dal “*danger rate*” (probabilità che un past-due/incaglio diventi sofferenza) e da un parametro che esprime la variazione dell'esposizione nel passaggio da past-due/incaglio a sofferenza.

non totalmente coincidenti tra la metodologia IRB e quella standardizzata, occorre individuare le modalità migliori per raccogliere tali informazioni. Al riguardo, sono state identificate le seguenti opzioni:

E1. Ciascun intermediario utilizza la classificazione per portafoglio regolamentare prevista dal metodo di calcolo adottato (standardizzato o IRB);

E2. Ciascun intermediario utilizza la classificazione per portafoglio regolamentare prevista dal metodo di calcolo adottato. In aggiunta, gli intermediari che adottano il metodo standardizzato forniscono l'informazione disaggregata mutuando le definizioni utili a fini IRB per i seguenti portafogli (o sotto-portafogli): corporate-PMI; retail-PMI; mutui-retail;

E3. Tutti gli intermediari adottano la classificazione in portafogli regolamentari prevista nel metodo IRB.

F) Trattamento dei dati passati

Al fine di rendere la segnalazione funzionale in breve tempo attraverso il “popolamento” con dati vecchi è necessario individuare la finestra temporale – data di ingresso in default e data di conclusione del processo di recupero – rispetto alla quale chiedere agli intermediari di fornire dati. Tenuto conto delle diversità che possono sussistere in termini di disponibilità negli archivi aziendali e del fatto che quest'ultima può differire tra intermediari AIRB e non AIRB sono state identificate due opzioni:

F1. Tutti gli intermediari popolano l'archivio con i recuperi relativi a posizioni aperte nel 2003/2005 e chiuse nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2012;

F2. Gli intermediari non AIRB popolano l'archivio con i dati relativi a posizioni aperte nel 2003/2005 e chiuse nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2012; gli intermediari AIRB popolano l'archivio con i dati relativi a posizioni aperte nel 1995/2000 e chiuse nel periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2012.

G) Tempi di attuazione

Un'ultima area di indagine considerata a fini AIR è rappresentata dai **tempi di attuazione** della nuova segnalazione, considerate le possibili implicazioni delle opzioni segnaletiche anche con riguardo a questo aspetto. Nel questionario sui costi è dunque stato chiesto agli intermediari, a valle delle singole opzioni segnaletiche, di pronunciarsi anche sui tempi necessari rispetto all'attuazione dell'opzione più onerosa e di quella meno onerosa.

4. L'analisi dei costi e dei benefici

Dal lato dei benefici, le opzioni selezionate sono state oggetto di discussione con le unità della Banca interessate alla segnalazione, al fine di valutare: i) la rilevanza potenziale delle informazioni per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Istituto; ii) il loro grado di potenziale utilizzo; iii) l'adeguatezza del grado di dettaglio delle diverse ipotesi proposte. Sul piano strettamente metodologico, non si è utilizzato un questionario – come fatto in occasione di precedenti AIR segnaletiche – bensì è stata organizzata una discussione tra tutti i potenziali utenti interni alla Banca d'Italia, così da derivarne il maggior valore aggiunto possibile.

Dal lato dei costi, le diverse opzioni sono state sottoposte a un campione rappresentativo di banche (Gruppo Interbancario PUMA2) e associazioni di categoria delle banche e delle società finanziarie. Come da prassi, agli intermediari è stato chiesto di esprimersi in termini di **costi di impianto e ricorrenti** associati alle diverse opzioni segnaletiche attraverso giudizi distribuiti su una scala ordinale, di natura qualitativa. Sono stati inoltre stimati i **tempi medi necessari per l'implementazione della segnalazione**, in diversi scenari. Le risposte, sintetizzate con media aritmetica semplice, non tengono conto delle dimensioni e del numero degli enti interessati dalle varie innovazioni segnaletiche prospettate. La rilevazione è stata tuttavia integrata tenendo conto di commenti volti a far emergere aspetti di natura qualitativa ed eventuali differenze tra categorie di intermediari.

Di seguito, per ciascuna area informativa, si riportano le valutazioni dei benefici e dei costi effettuate con le modalità descritte. Le valutazioni qualitative espresse per ciascuna opzione sono riepilogate utilizzando la scala rappresentata nella tavola seguente:

	nulli o molto contenuti	medi	elevati	molto elevati
benefici	≈	+	++	+++
costi	≈	+	++	+++

Per ciascuna area informativa è stata infine espressa una valutazione di sintesi, di natura qualitativa, volta ad esprimere – ove possibile – una preferenza per una singola opzione sul piano dei costi e dei benefici. Come chiaramente indicato nella Circ. 277/2010 (*Linee guida per l'analisi d'impatto della regolamentazione*), non è sempre agevole indicare un'opzione preferita, tuttavia – laddove possibile – può aiutare il *policy-maker* almeno a scartare alcune strade e a concentrare la propria attenzione su quelle effettivamente percorribili³.

³ In linea teorica, il confronto tra le diverse opzioni regolamentari dovrebbe avvenire determinando, per ciascuna opzione, il beneficio netto prodotto (somma algebrica dei costi e dei benefici dei diversi soggetti) e comparando fra loro i benefici netti generati dalle diverse opzioni. La presenza di un beneficio netto positivo rende percorribile una data opzione regolamentare. In pratica, per le menzionate difficoltà di quantificazione dei costi e (soprattutto) dei benefici, spesso è difficile pervenire a una misura di beneficio netto. L'analisi non deve necessariamente fare emergere un'opzione "preferita": il suo obiettivo è approfondire il più possibile la natura e l'entità degli effetti economici di

A) Flussi nominali e/o attualizzati

Dalla discussione sui benefici è emersa, in generale, l'utilità di un approccio analitico per la costruzione dell'archivio. In particolare, è stato attribuito un beneficio "medio" all'ipotesi di richiedere i valori nominali a tutti gli intermediari e quelli attualizzati solo alle banche AIRB (opzione A2). Se, infatti, i valori nominali costituiscono l'input di base necessario per qualsivoglia calcolo e analisi, quelli attualizzati consentirebbero di integrare le analisi in sede di monitoraggio delle banche AIRB.

Con riguardo ai costi, è emerso innanzitutto che la produzione di dati per il passato potrebbe generare costi alquanto elevati per gli intermediari non AIRB. Con riguardo specifico alle opzioni considerate, sia gli intermediari AIRB sia gli altri hanno indicato, per i dati a regime, costi d'impianto e ricorrenti più bassi per la segnalazione su valori nominali rispetto a quella avente ad oggetto valori attualizzati. Una tale preferenza si conferma anche per i dati relativi a processi di recupero chiusi o già in essere alla data di decorrenza della nuova segnalazione (dati passati).

	<i>Natura dei flussi di recupero e dei costi</i>	<i>benefici</i>	<i>Costi d'impianto</i>	<i>Costi ricorrenti</i>
	Valori nominali e/o valori attualizzati.			
A1	valori nominali da tutti gli intermediari (in passato e a regime)	+	+	+
A2	valori attualizzati intermediari AIRB e valori nominali intermediari non AIRB (in passato e a regime).	++	++	++
A3	Valori nominali e attualizzati da tutti gli intermediari, a regime. Valori attualizzati per il passato chiesti solo alle banche AIRB.	++	+++	++

Indicazione di sintesi:

L'opzione A2, basata sulla richiesta di dati attualizzati per gli intermediari AIRB e nominali per gli intermediari non AIRB, potrebbe essere preferita rispetto alla A3, considerato che – a parità di benefici – verrebbero contenuti i costi per gli intermediari non AIRB.

ciascuna opzione, limitandosi a fornire elementi utili al *policy maker* per scartare, eventualmente, le opzioni inefficienti e far emergere quelle percorribili.

B) Disaggregazione dei dati sui recuperi (dati passati)

Con riferimento alla proposta di ripartire l'informazione sui recuperi e sui costi per forma tecnica anche con riferimento ai dati passati, la discussione sui benefici ha espresso una preferenza per un'apertura per macrocategorie di forme tecniche per tutti gli intermediari (B.1). Infatti, in assenza di una siffatta distinzione, un dato medio aggregato sarebbe assai poco rappresentativo della realtà.

Dal punto di vista dei costi, fornire l'informazione sui dati passati disaggregata per le forme tecniche "mutui" e "altro" è risultato non presentare particolari criticità per la generalità degli intermediari interessati dal questionario.

	<i>Disaggregazione per forma tecnica dell'informazione sui recuperi</i> Segnalazione su dati passati	<i>benefici</i>	<i>Costi (solo d'impianto)⁴</i>
B1	apertura per macrocategorie di forme tecniche, mutui ed altro, per tutti gli intermediari	+++	+
B2	apertura per le due macrocategorie, mutui e altro, per i soli intermediari AIRB.	+	+

Indicazione di sintesi:

A fronte dei benefici derivanti dalla disponibilità dei dati sui recuperi per forma tecnica e dei contenuti costi rappresentati dagli intermediari, l'opzione B1 appare come quella preferibile. Si potrebbe anche prevedere un'ulteriore apertura della categoria "altro", pur mantenendo comunque contenuto il numero finale di categorie.

C) Stati di default

Sul piano strettamente teorico la LGD si riferisce al "default" così come definito nella disciplina di Basilea e, in Italia, nelle Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circ. 263). Pertanto, la rilevazione dovrebbe riguardare non solo le sofferenze ma anche gli altri stati di default (incagli, ristrutturati e/o in corso di ristrutturazione, past-due). Tuttavia, nella prassi degli intermediari è difficile riscontrare un vero e proprio processo di recupero per gli stati precedenti la sofferenza: gli eventuali recuperi nelle fasi, ad esempio, di past-due o incaglio vengono trattati come variazione dell'esposizione iniziale al pari di altre movimentazioni.

⁴ Riferendosi ai soli dati passati, la rilevazione dei costi per questa opzione si riferisce ai soli costi d'impianto.

Nell'ambito della proposta segnaletica, la raccolta delle informazioni sugli stati di default diversi dalla sofferenza fornirebbe dunque una visione più completa della LGD. Una valutazione costi-benefici è, su questo punto, particolarmente importante, proprio per meglio comprendere gli eventuali oneri a carico degli intermediari e, per contro, i benefici incrementali per gli utenti interni della Banca d'Italia.

Dal lato dei benefici, dalla discussione interna alla Banca d'Italia sono emerse valutazioni diverse a seconda dell'utilizzo dei dati. Sul piano strettamente prudenziale è emersa una preferenza per richiedere, per i dati passati, solo i dati sulle sofferenze (C2): le attività di convalida e/o monitoraggio dei modelli di stima della LGD non possono non riflettere le prassi degli intermediari, basate per lo più sull'utilizzo di modelli tarati sulle sole sofferenze e poi 'adattati' agli altri stati di *default*.

In termini di costi quest'area informativa si presenta connotata da particolare criticità. Tutti gli intermediari e le associazioni di categoria che hanno risposto al questionario hanno rappresentato come "elevati" (intermediari AIRB) e "molto elevati" (intermediari non AIRB) i costi associati all'opzione C1.

	<i>Dettaglio sui recuperi per i crediti in tutte le possibili tipologie di default</i>	<i>Benefici</i>	<i>Costi d'impianto</i>	<i>Costi ricorrenti</i>
C1	Il dettaglio informativo sui passaggi nelle quattro tipologie di default è chiesto a tutti gli intermediari	++	+++	++
C2	Il dettaglio informativo sui passaggi nelle quattro tipologie di default è chiesto ai soli intermediari AIRB; per gli altri intermediari l'informazione "intermedia" si riferirebbe al solo passaggio a sofferenza.	++	++	++

Indicazione di sintesi:

L'opzione C2, basata sulla richiesta di informazioni sugli stati intermedi di default ai soli intermediari AIRB, emerge come quella preferibile sul piano economico. Infatti, a parità di benefici, essa presenta rispetto alla C1 costi meno elevati per gli intermediari.

D) Chiusura del processo di recupero

Dal lato dei benefici, è apparso evidente come l'obbligo per le banche di alimentare la segnalazione anche con i dati relativi a recuperi non ancora giunti a compimento ma

considerati convenzionalmente chiusi al ricorrere di certe condizioni possa contribuire ad alimentare gli archivi. Inoltre, il dato risulterebbe più realistico. La discussione interna alla Banca d'Italia ha fatto emergere una lieve preferenza per l'opzione D3. D'altra parte, l'opzione D2 potrebbe essere distorsiva. Essa, infatti, nel richiedere il simultaneo soddisfacimento della percentuale dell'85% e dei 10 anni, potrebbe non far emergere posizioni per le quali, al decorso dei 10 anni, corrispondono percentuali di recupero più basse.

Con riguardo ai costi, si tratta di un'area informativa che darebbe luogo – sulla base delle risultanze del questionario – a costi piuttosto elevati. Essi diverrebbero molto elevati nei casi delle opzioni D2 e D3.

	<i>Workout da considerare</i>	<i>benefici</i>	<i>Costi d'impianto</i>	<i>Costi ricorrenti</i>
D1	Solo WO completi	+	++	+
D2	WO completi + WO incompleti che soddisfino entrambe le seguenti soglie: a) 85% di copertura cumulata e 10 anni di durata	++	+++	++
D3	WO completi + WO incompleti che soddisfino la seguente condizione: 10 anni di durata	+++	+++	++

Indicazione di sintesi:

L'opzione D3, che prevede l'inclusione di WO incompleti di durata almeno pari a 10 anni, appare come quella preferibile, caratterizzandosi per benefici netti più elevati.

E) Tipologia di portafogli

Con riguardo ai benefici, l'opzione E1 è stata scartata da pressoché tutti gli utenti interni della Banca d'Italia coinvolti nella discussione: infatti, l'ipotesi di mantenere la classificazione tra portafogli regolamentari utilizzata dalle singole banche per il calcolo dei requisiti altererebbe palesemente qualsivoglia esigenza di comparabilità tra intermediari. Il beneficio massimo è stato attribuito all'opzione E3, in virtù della quale anche le banche che adottano il metodo standardizzato dovrebbero – ai fini della segnalazione – uniformarsi alle definizioni IRB. Un beneficio elevato è comunque stato attribuito anche all'opzione E2, in base alla quale tale "forzatura" sarebbe circoscritta ai principali sotto-portafogli per i quali le definizioni normative tra Standardizzato e IRB differiscono; anche questa strada infatti risponderrebbe in pieno alle esigenze di analisi della Vigilanza.

Sul piano dei costi, è opportuno distinguere tra le due categorie di intermediari (IRB e non):

- per gli intermediari che non dispongono di modelli interni, l'opzione E2 renderebbe i costi della segnalazione tra medi ed elevati. Nell'opzione E3 i costi per gli stessi soggetti salirebbero ulteriormente (elevati-molto elevati). Peserebbe, infatti, per gli intermediari non IRB, l'onerosità di gestire in parallelo due metodologie di segmentazione dei portafogli;
- per gli intermediari IRB, la segmentazione nei portafogli IRB si adatterebbe alle segnalazioni a regime mentre potrebbe essere di difficile ricostruzione per posizioni chiuse in data anteriore al 2008.

	<i>Tipologia di portafogli</i>	<i>benefici</i>	<i>Costi d'impianto</i>	<i>Costi ricorrenti</i>
E1	Ciascun intermediario utilizza la classificazione per portafoglio regolamentare prevista dal metodo di calcolo adottato (standard o IRB che sia)	+	≈	≈
E2	Ciascun intermediario utilizza la classificazione per portafogli regolamentare prevista dal metodo di calcolo adottato. Inoltre, agli intermediari che adottano il metodo standardizzato verrebbe chiesto di ripartire l'informazione secondo la seguente distinzione: corporate-pmi; retail-pmi; mutui-retail.	++	++	+
E3	Tutti gli intermediari dovrebbero adottare la classificazione in portafogli regolamentari prevista nel metodo IRB.	+++	+++	++

Indicazione di sintesi:

Dall'analisi costi-benefici l'opzione E2 emerge come quella preferibile; essa risponde all'esigenza di comparabilità tra diverse categorie di intermediari, senza imporre oneri eccessivi. D'altra parte, l'opzione E3 (cui corrisponderebbero benefici molto elevati) potrebbe risultare di difficile realizzazione (ad esempio, per quanto attiene alla possibilità di effettuare correttamente la mappatura richiesta).

F) Trattamento dei dati passati

Dalla discussione sui benefici è emersa una preferenza per l'opzione F2: si sfrutterebbero meglio i database delle banche AIRB, in un'ottica di ampliamento della ricchezza del database e dunque di miglioramento dei possibili sfruttamenti dei dati a fini di analisi. Tuttavia, i costi stimati dagli intermediari risultano tutt'altro che trascurabili in entrambe le opzioni: "elevati" nell'opzione F1 e "molto elevati" nell'opzione F2.

	<i>Trattamento dei dati passati</i>	<i>benefici</i>	<i>Costi (solo d'impianto)</i>
F1	Tutti gli intermediari popolano l'archivio con i recuperi relativi a posizioni aperte nel 2003/2005 e chiuse nel periodo 1-1-2011: 31-12-2012.	+	++
F2	Gli intermediari non AIRB popolano l'archivio con i recuperi relativi alle posizioni aperte nel 2003/2005 e chiuse nel periodo 1-1-2011: 31-12-2012. Gli intermediari AIRB popolano l'archivio con i dati sulle posizioni aperte nel 1995/2000 e chiuse nel periodo 1-1-2005: 31-12-2012.	++	+++

Indicazione di sintesi:

Sul piano dei costi e dei benefici, le due opzioni risultano nel complesso equivalenti; dunque, nessuna preferenza specifica può essere espressa dal punto di vista AIR. Si rileva tuttavia che porre criteri troppo restrittivi all'apertura e alla chiusura delle posizioni potrebbe inficiare la rappresentatività degli archivi e dunque indebolirne i potenziali utilizzi.

G) Tempi di attuazione

Dalla richiesta di associare i tempi di attuazione del nuovo schema segnaletico al grado di onerosità delle opzioni è emerso quanto segue:

- per gli intermediari IRB, non vi è differenza: a qualsiasi soluzione corrisponderebbero tempi di attuazione elevati (fino a 1 anno).
- per gli intermediari non IRB i costi di attuazione sarebbero invece più contenuti se si passasse dalla soluzione più onerosa a quella meno onerosa. A dispetto della valutazione media espressa dagli intermediari non IRB, alcuni di essi hanno indicato tempi di attuazione della segnalazione potenzialmente molto elevati (superiori all'anno).